

Comunicata ai Capigruppo consi-
liari con prot. n. _____ in
data _____

REFDETR

COPIA



COMUNE DI LOREO
PROVINCIA DI ROVIGO

DELIBERA N. 23

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 20 Febbraio 2018

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE
2018/2020 – PIANO ASSUNZIONI 2018.-**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **venti** del mese di **febbraio** alle ore **13.30** nella Residenza municipale in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 1) GASPARINI Moreno | Sindaco |
| 2) GALDIOLO Andrea | Assessore |
| 3) DONI Alberto | Assessore |
| 4) ERDMANN Stefania | Assessore |
| 5) BERTO Luciana | Assessore |

Presente	Assente
P	
	A
P	
	A
P	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. **Dott. Ernesto BONIOLO**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. **GASPARINI Moreno** nella sua qualità di Sindaco-Presidente, stabilisce l'ordine del giorno della riunione che comprende l'oggetto sopraindicato e su questo la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le seguenti disposizioni legislative vigenti in materia di assunzioni di personale:

- l'art. 39, comma 1 della L. 27.12.1997, n. 449 che così dispone: *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”;*

- l'art. 6, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001: *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”.*

- l'art. 6, comma 3 del Decreto Legislativo n. 165/2001: *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;*

- l'art. 6, comma 4 del Decreto Legislativo n. 165/2001: *“Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria pluriennale”.*

- l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000, a norma del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68”;

– l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

DATO ATTO che nelle more di emanazione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 (articolo introdotto dal recente decreto legislativo n. 75/2017 c.d. decreto Madia) occorre in ogni caso adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

RICHIAMATO il vigente impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli di personale, ed in particolare, il comma 557 e ss. della L. 296/2006, come da ultimo modificato dal D.L. 113/2016:

“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) (riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile) comma abrogato dall'art. 16, comma 1, D.L. 113/2016;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

RICHIAMATA la Deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;

RICHIAMATO, l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) che recita: *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.”;*

VISTA l'attuale normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto tra art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito Legge 7 agosto 2016, e da ultimo il Decreto legge 50/2017 che prevedono in sintesi quanto segue:

- gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari ad una percentuale variabile di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

- cessazioni intervenute nel 2014: 60% della spesa per la generalità degli enti, 80% per gli enti con rapporto di spesa di personale su spesa corrente inferiore al 25% se le assunzioni sono effettuate entro il 2016;
- cessazioni intervenute nel 2015: 25% della spesa per la generalità degli enti, 100% per gli enti con rapporto di spesa di personale su spesa corrente inferiore al 25%, 75% per gli enti inferiori a 10.000 abitanti con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quelli previsti per gli enti in dissesto per il triennio 2017-2019 (cfr. Decreto Ministero dell'Interno del 10 aprile 2017);
- cessazioni intervenute nel 2016 e 2017: 75% per gli enti superiori a 1.000 abitanti con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quelli previsti per gli enti in dissesto, 25% in assenza di questo requisito;

A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

RILEVATO in particolare che l'art. 16 della Legge 160/2016 ha introdotto un regime di maggior favore per i Comuni inferiori a 10.000 abitanti, prevedendo la possibilità di utilizzare il 75% della spesa del personale cessato nell'anno precedente in luogo della ordinaria percentuale del 25% introdotta dalla legge di Stabilità 2016;

PRESO ATTO che la scrivente Amministrazione:

- ha registrato a consuntivo 2016 un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente pari al **29,04%**
- presenta un rapporto tra dipendenti e popolazione pari a **1/216**, inferiore al parametro fissato dal Decreto Ministero dell'Interno del 10 aprile 2017 (G.U. n. 94 del 22/4/2017) per gli enti con popolazione da 3.000 a 3.999 abitanti (1 dipendente per 150 abitanti);

VISTI:

- l'art. 16 della L.183/2011 che dispone l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 48, comma 1, del D.lgs.198/2006 che dispone il divieto di assunzione a qualsiasi titolo in caso di mancata adozione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 52 dell'08 luglio 2017 ha preso forma il nuovo assetto organizzativo dell'Ente con il quale è stato approvato il nuovo Organigramma finalizzato al conseguimento di una maggiore funzionalità dei servizi;

PRESO ATTO CHE:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale con deliberazione di G.C. n. 22 del 20.02.2018, dalla quale come dichiarazioni pervenute dai funzionari responsabili emerge una carenza di personale;
- è stato adottato il piano triennale delle azioni positive (D.G. n. 15 del 30.01.2018);
- l'ente ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l'anno 2015 e il vincolo del pareggio di bilancio per l'anno 2016;

RICORDATO che per le assunzioni a tempo determinato o c.d. flessibile, oltre al rispetto delle condizioni previste dalla normativa e specificate dalla giurisprudenza contabile, non si può derogare al limite di spesa sostenuto dall'Ente nell'anno 2009;

PRESO ATTO che con la deliberazione di G.C. n. 74 del 21.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno 2018-2020" con il quale è stato approvato e il programma triennale del fabbisogno del personale e il piano assunzioni 2018;

DATO ATTO che:

- con deliberazione di G.C. n. 75 del 21.09.2017 è stato dato indirizzo di bandire un avviso di mobilità per la copertura di un posto di categoria D1, profilo professionale Istruttore Direttivo Amministrativo, finalizzato alla copertura del posto di dipendente che sempre attraverso l'istituto di mobilità sarà trasferito al Comune di Pettorazza Grimani;
- la procedura di ricerca di altro dipendente si è conclusa positivamente e che l'amministrazione di provenienza il Comune di Venezia ha già espresso nulla osta definitivo al trasferimento della nuova dipendente per cui, a far data dal 01 aprile p.v. il dipendente dott. Matteo Mazzucco si trasferirà al Comune di Pettorazza Grimani e in sua sostituzione verrà assunta mediante il medesimo istituto, la dott.ssa Sofia Raminelli;

CONSIDERATO che:

- come da prospetto, allegato A), depositato agli atti, l'Ente ad oggi è interessato dalle seguenti cessazioni: per collocamento a riposo: nel 2018 n. 1 dipendenti di categoria giuridica B3, nel 2019 e nel 2020 n. zero dipendenti;
- che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

VERIFICATI i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e, in particolare, che l'Ente:

- rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- rispetta i saldi di finanza pubblica nel 2017;
- rispetta i vincoli di finanza pubblica nel triennio 2018-2020;

DATO ATTO inoltre:

- del rispetto del tetto di spesa del personale in termini assoluti, ex art. 1, comma 557, della legge 296/2006 (allegato B);
- del rispetto della spesa sostenuta per rapporti di lavoro a tempo determinato nell'anno 2009 ex art. 9 comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, come modificato dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014;
- che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68, come da rilevazione dell'ufficio personale;

RICORDATO CHE:

- l'Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2018 non può beneficiare dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2015-2016-2017, non avendo nessun dipendente cessato dal servizio;
- l'ente nel corso del 2017, ha previsto l'assunzione a tempo indeterminato, di n. 1 istruttore amministrativo categoria, cat. C1, a tempo pieno da assegnare all'area I (ex area II – Servizi Finanziari) mediante l'istituto della mobilità; che la procedura è già stata svolta e che il Comune di Loreo è in attesa del nulla osta definitivo da parte del Comune di Formignana (FE);

- l'Ente, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, per l'anno 2018, potrà prevedere le seguenti assunzioni: la capacità assunzionale per l'anno 2018 è pari a zero, sarà possibile un'assunzione mediante l'istituto di mobilità, nei limiti di risparmio della spesa per la cessazione al netto del costo per la convenzione con il Comune di Pettorazza Grimani che ammonta a circa €. 16.549,00 (22.000,00 - 5.451,00);

- e possibile avviare procedure di mobilità per la ricerca di personale in sostituzione di dipendente per il quale sia stato richiesto il rilascio di nulla osta definitivo da parte di altre amministrazioni di pari categoria, non comportando modifiche nei valori massimi di spesa del personale;

DATO ATTO CHE sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i relativi pareri prescritti dall'art. 49:

- del responsabile ufficio personale favorevole relativamente alla fase istruttoria;
- del responsabile del servizio finanziario relativamente alla quantificazione di spesa;

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso con verbale n. 13 in data 15.02.2018;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

D E L I B E R A

1. di confermare l'attuale dotazione organica nelle more di adozione dei decreti di natura regolamentare introdotti dal l'articolo 6 – ter del D.Lgs. 165/2001;
2. di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 ed il piano occupazionale 2018 nel quale viene prevista, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni, in premessa esplicitati, come di seguito indicato: n. 1 - C1 Istruttore amministrativo, part- time, 50%;
3. di prendere atto di essere in attesa del nulla osta definitivo del Comune di Formignana finalizzato al trasferimento della dipendente Forzato Ilaria, istruttore amministrativo di categoria C1;
4. di rilasciare nulla osta definitivo al dipendente dott. Matteo Mazzucco e procedere all'assunzione della dipendente del Comune di Venezia dott.ssa Sofia Raminelli attraverso l'istituto di mobilità con decorrenza dal 01 aprile 2018, previa approvazione di convenzione con il Comune di Pettorazza Grimani;
5. di prendere atto che è possibile avviare procedure di mobilità per la ricerca di personale in sostituzione di dipendente per il quale sia stato richiesto il rilascio di nulla osta definitivo da parte di altre amministrazioni di pari categoria, non comportando maggiori spese di personale;
6. di ricordare che il presente atto di programmazione, fermi restando i limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere modificata in relazione alle esigenze che nel tempo si dovessero rappresentare;

7. di rispettare gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, nonché i limiti imposti dall’art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;
8. di allegare la presente deliberazione al BEP 2018-2020;
9. di disporre per la comunicazione della presente deliberazione ai capi gruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del TUEL approvato con D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267.

Con successiva votazione e all’unanimità dei voti palesemente espressi, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

